



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 49 DEL 12/06/2020

OGGETTO: APERTURA DELLE AREE GIOCO INDIVIDUATE ALL'INTERNO DEI SEGUENTI PARCHI COMUNALI: VIA CALAMONE (APSELLA), VIA GALILEI (APSELLA), VIA KENNEDY (MONTELABBATE), PIAZZA LOMBARDI (OSTERIA NUOVA) E BORGO MARCELLINO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Visti tutti i successivi DPCM con cui di fatto sono state confermate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tramite il rispetto del distanziamento sociale;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 42 del 21/05/2020 avente oggetto "*Nuove disposizioni per l'accesso ai parchi, giardini pubblici, aree verdi e sgambatoi per cani in tutto il territorio comunale*";

Visti il DPCM del 17 Maggio 2020 e DPCM del 11 Giugno 2020 con cui di fatto, è consentita all'art.1 lettera b) "*accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito inoltre l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, ...*";

Ritenuto, quindi, la necessità di emanare nuove disposizioni per l'accesso alle aree in oggetto e soprattutto per l'utilizzo delle aree a gioco dei parchi ricadenti sul territorio comunale;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune, Visti l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

ORDINA

con decorrenza dalle ore **16.00** del **12 Giugno 2020**:

1. **E' consentito l'utilizzo delle aree giochi (in parziale deroga al punto 4) dell'Ordinanza Sindacale n. 42 del 21/05/2020) SOLAMENTE NEI PARCHI DI SEGUITO INDIVIDUATI:**
 - **PARCO VIA CALAMONE (APSELLA)**
 - **PARCO VIA GALILEI (APSELLA);**
 - **PARCO VIA KENNEDY (MONTELABBATE);**
 - **PARCO PIAZZA LOMBARDI (OSTERIA NUOVA);**
 - **PARCO BORGO MARCELLINO;**
2. **Permangono comunque tutte le disposizioni emanate nella precedente Ordinanza Sindacale n. 42 del 21/05/2020;**
3. **I giochi e le attrezzature presenti all'interno dei parchi sopra individuati, saranno oggetto di periodico ciclo di sanificazione, gestito dall'amministrazione comunale (si rimanda alla cartellonistica da apporre per le specifiche di esecuzione);**

DISPONE

4. Di organizzare i cicli di sanificazione periodica ed apporre relativa cartellonistica presso le aree gioco oggetto di apertura, al fine di comunicare ai cittadini i giorni di svolgimento della sanificazione;
5. che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e l'invio di copia della medesima a:
 - Polizia Locale;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
- La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005